



COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL 28.04.2026

OGGETTO: Utilizzo del campo sportivo comunale “Antonio Miglietta” – autorizzazione allo svolgimento di n. 1 (uno) incontro di calcio ufficiale del giorno 03.05.2026 – limitazione capienza – stagione sportiva 2025/2026.

IL SINDACO

VISTA la richiesta del Presidente dell’A.S.D. Calcio Carosino, Ing. Giovanni Leuzzi, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 16714 del 29.12.2025, con la quale si richiede l’autorizzazione all’utilizzo dello Stadio Comunale “Antonio Miglietta” per lo svolgimento di **n. 9 incontri di calcio ufficiali**, valevoli per il campionato di Seconda Categoria – Girone C – stagione sportiva 2025/2026, organizzato dalla F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Puglia;

PRECISATO che con il presente provvedimento si intende autorizzare lo svolgimento di n. 1 (uno) incontro di calcio ufficiale, restando eventuali ulteriori richieste subordinate a separati e successivi provvedimenti;

PRESO ATTO che il Presidente dell’A.S.D. Calcio Carosino ha dichiarato che, in occasione delle predette gare, sarà garantita la presenza di personale in possesso dei requisiti **BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation)**, individuato tra i dirigenti della società sportiva;

PRESO ATTO dell’omologazione del terreno di gioco in erba artificiale rilasciata dalla **Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C.**, registro generale 2025/2026 n. 0000969 dell’11/12/2025 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 16282 del 16.12.2025, **con validità fino al 07 Settembre 2028**;

PRESO ATTO del calendario emesso e del comunicato della **F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Puglia**, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ufficiale presso il Campo Comunale “Antonio Miglietta” di Carosino;

VISTA la comunicazione dell’Ing. Giovanni Leuzzi, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 15004 del 26.11.2021, con la quale si attesta il ripristino e la funzionalità degli impianti fognari a servizio dello Stadio Comunale “Antonio Miglietta”, ai fini dell’utilizzo dell’impianto sportivo;

VISTO il certificato di idoneità statica delle strutture portanti della gradinata riservata al pubblico del Campo Sportivo Comunale “Antonio Miglietta”, redatto dall’Ing. Pietro Cardone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi al n. 312, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 2174 del 17.02.2022, con il quale, a seguito di prove in sito e in laboratorio, nonché di prova di carico statico, si attesta che le opere strutturali risultano idonee ai carichi previsti e utilizzabili in condizioni di sicurezza;

VISTA la relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori, redatta ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, relativa ai lavori di ripristino della copertura della gradinata dello Stadio Comunale “Antonio Miglietta”, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 12597 del 28.09.2022, nonché le relazioni e i certificati delle prove sui materiali strutturali, eseguite da laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, relative alle strutture in

calcestruzzo armato e alle opere metalliche, comprensive di prove di compressione sul calcestruzzo, prove su barre d'armatura ad aderenza migliorata e controlli sclerometrici, con esiti conformi ai limiti normativi;

VISTA la documentazione tecnica acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 13515 del 17.10.2022, relativa alle opere strutturali e alle opere metalliche della copertura della gradinata dello Stadio Comunale "Antonio Miglietta", comprensiva delle relazioni e dei certificati delle prove sui materiali strutturali eseguite da laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, delle certificazioni di identificazione e tracciabilità dei prodotti in acciaio strutturale, delle analisi chimiche e delle prove meccaniche, nonché dei certificati di controllo non distruttivo (CND) e delle prove magnetoscopiche (MT) sulle saldature delle strutture metalliche, con esito "accettabile", e delle Dichiarazioni di Prestazione (DoP) rilasciate ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e delle norme tecniche vigenti, dalle quali risultano esiti conformi ai limiti normativi;

VISTI il certificato di ultimazione lavori e il verbale di fine lavori, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Ciura, relativi all'intervento di adeguamento degli impianti elettrici degli spogliatoi dello Stadio Comunale "Antonio Miglietta", ai sensi del D.Lgs. 36/2023 – Allegato II.14, acquisiti al protocollo generale dell'Ente al n. 16110 del 11.12.2025, dai quali risulta che i lavori previsti in progetto sono stati regolarmente ultimati;

VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciata dall'impresa installatrice abilitata Elettro Sicurezza di Monteleone Arcangelo, relativa ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici degli spogliatoi dello Stadio Comunale "Antonio Miglietta", completa degli allegati previsti dall'art. 7 del medesimo decreto (progetto, schema di impianto, relazione sui materiali e prove effettuate), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 16807 del 30.12.2025;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all'intervento di "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della pista di atletica leggera e dei campi di attività diverse presso il Campo Sportivo Comunale 'Antonio Miglietta'", redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Vincenzo Cinque, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 12839 del 15.10.2025, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte e in conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che sono state acquisite le certificazioni degli impianti tecnologici a servizio della struttura sportiva, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che l'iter procedurale per il rilascio dell'**agibilità definitiva ex art. 80 del T.U.L.P.S.** da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è in fase di completamento;

RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento contingibile e urgente, di carattere temporaneo, al fine di consentire lo svolgimento delle suddette manifestazioni sportive, garantendo al contempo condizioni di sicurezza;

VISTO l'art. 54, comma 1, del **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)**;

RITENUTO sussistenti i presupposti di legge per l'adozione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

nelle more del completamento dell'iter per il rilascio dell'agibilità definitiva ex art. 80 T.U.L.P.S., lo svolgimento di n. 1 incontro di calcio ufficiale presso lo Stadio Comunale "Antonio Miglietta" di Carosino, valevole per il campionato di Seconda Categoria – Girone C – stagione sportiva 2025/2026, secondo il calendario ufficiale della F.I.G.C. – L.N.D., in programma per il giorno 03.05.2026 alle ore 16:30, tra:

A.S.D. Calcio Carosino e Kale Polis Gallipoli

LIMITANDO L'ACCESSO AD UN MASSIMO DI N. 99 PERSONE.

STABILISCE E PRESCRIVE:

1. che **grava esclusivamente sulla società utilizzatrice A.S.D. Calcio Carosino**, nonché sulla società ospite, la responsabilità dell'organizzazione della manifestazione sportiva, del controllo degli accessi, del servizio di stewarding, il servizio di ordine e sicurezza, nonché dell'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli atleti, degli addetti ai lavori e del pubblico presente;
2. che la società organizzatrice è tenuta a garantire:
 - **la presenza di almeno n. 1 operatore in possesso dei requisiti BLS-D, così come comunicato;**
 - **il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi;**
 - **il controllo e il rispetto del limite massimo di capienza autorizzato;**
 - **il controllo e il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente ordinanza;**
3. Resta inteso, come dichiarato, che grava esclusivamente sulla società utilizzatrice della struttura A.S.D. Calcio Carosino la responsabilità e l'onere di provvedere ad assicurare l'organizzazione dell'evento sportivo, il servizio d'ordine e la sicurezza, mediante personale in possesso dei requisiti previsti per il servizio antincendio, nonché la presenza di almeno n. 1 operatore in possesso di idonea certificazione BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation), individuato tra i dirigenti della A.S.D. Calcio Carosino, così come comunicato, oltre che il controllo e il rispetto di tutte le prescrizioni previste nella presente ordinanza, si dà atto che l'Ente ha nella propria disponibilità un defibrillatore semiautomatico (DAE), collocato in adiacenza al terreno di gioco;
4. che resta integralmente in capo alle società sportive organizzatrici e utilizzatrici dell'impianto la responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dello svolgimento della manifestazione sportiva;
5. che è fatto **divieto assoluto** di scavalcare o fare leva sulle recinzioni dell'impianto sportivo al limite con il terreno di gioco, nonché di introdurre all'interno dello stadio bombe carta, petardi, fumogeni o qualsiasi altro oggetto contundente o comunque idoneo a creare pericolo per l'incolumità delle persone;
6. che è fatto **divieto assoluto** di introdurre all'interno dell'impianto sportivo bottiglie, bicchieri o qualsiasi materiale in vetro;
7. che durante lo svolgimento dell'incontro di calcio, l'apertura scorrevole di accesso al tunnel sottopassaggio per gli spogliatoi, dovrà essere chiusa onde evitare problemi di sicurezza, salvo accessi necessari;
8. che resta ferma la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di ordine pubblico, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale per eventi riconducibili a comportamenti del pubblico;
9. è altresì **fatto obbligo** alle società sportive **A.S.D. Calcio Carosino e Real Polis Gallipoli** di verificare che tutti gli atleti partecipanti siano in possesso di regolare certificato medico di idoneità sportiva agonistica, in corso di validità, riportante la disciplina sportiva per la quale è stata rilasciata l'idoneità, da parte di Ente, medico o struttura autorizzata. Qualora l'atleta sia minorenne, lo stesso dovrà essere accompagnato da un genitore ovvero da persona delegata, munita di apposita delega scritta e copia del documento di identità del genitore;
10. che il Comune di Carosino è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, che rimangono integralmente in capo ai soggetti organizzatori e utilizzatori dell'impianto sportivo;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Carosino;
- la trasmissione del presente atto:
 - all'A.S.D. Calcio Carosino;
 - al Comando di Polizia Locale di Carosino;
 - al Comando Stazione Carabinieri competente;
 - alla Questura di Taranto.

IL SINDACO
Di Gillo Oprofrio



Visto il Resp. LL.PP. e Patrimonio
Arch. Michelangelo Tria

